



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 20 del 6 agosto 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche

attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005382.16-03-2026;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005102.11-03-2026;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005083.11-03-2026;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006818.08-04-2026;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005877.24-03-2026;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005896.24-03-2026;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006000.25-03-2026;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006060.25-03-2026;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005105.11-03-2026;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005362.16-03-2026;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005861.23-03-2026;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006123.26-03-2026;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005104.11-03-2026;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006121.26-03-2026;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005850.23-03-2026;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005156.11-03-2026;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005112.11-03-2026;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005878.24-03-2026;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005154.11-03-2026;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006122.26-03-2026;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005862.23-03-2026;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005100.11-03-2026;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005853.23-03-2026;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005138.11-03-2026;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004392.02-03-2026;
- 26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006001.25-03-2026.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 16 luglio 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005382.16-03-2026, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1502 del 24/02/2026 per la seguente motivazione.

In considerazione della comunicazione del Centro per l'impiego di Genova Val Polcevera (GE) del 21/07/2026, di revoca del provvedimento sanzionatorio a carico della ricorrente, giusta DD n. 2099 del 17/03/2026, si prende atto del venir meno dell'oggetto del ricorso.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005102.11-03-2026, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 47356 del 09/12/2025 per la seguente motivazione.

In considerazione della comunicazione di Afolmet del 20/05/2026, con la quale è stato trasmesso il provvedimento prot. n. 19923 del 20/05/2026 di revoca in autotutela del provvedimento sanzionatorio a carico della ricorrente, si prende atto del venir meno dell'oggetto del ricorso.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005083.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 11317 del 12/02/2026 per la seguente motivazione. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento del giorno 19/01/2026 senza presentare giustificato motivo per l'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto in presenza di legittimo impedimento a presenziare all'appuntamento concordato il ricorrente avrebbe dovuto giustificare l'assenza mediante l'invio di documentazione idonea entro le 24 ore successive all'appuntamento. Ad ogni modo si rileva che la documentazione allegata in sede di presentazione di ricorso non sarebbe comunque stata idonea a giustificare l'assenza all'appuntamento del 19/01/2026.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006818.08-04-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 256 del 04/03/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento del giorno 08/01/2026 e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la convocazione notificata a mezzo raccomandata AR risulta restituita al mittente per compiuta giacenza e pertanto si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono.

Il certificato di attribuzione del numero di partita IVA, come rilevato dalla stessa ricorrente, è successivo alla data dell'appuntamento in quanto datato 11/02/2026, pertanto non è rilevante ai fini dell'esame del presente ricorso.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005877.24-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 28446 del 05/03/2026 per la seguente motivazione. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento del 07/11/2025 e non ha prodotto documentazione giustificativa nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera

n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non sono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto le giustificazioni presentate dallo stesso al Centro per l'impiego con mail dell'11/11/2025 oltre ad essere pervenute dopo il termine previsto di 24 ore successive all'appuntamento, non riportavano alcuna giustificazione tra quelle previste dalla nota MLPS 3374/2016. Inoltre, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il ricorrente non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione idonea a giustificare la propria assenza entro il termine assegnato.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005896.24-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina Dirigenziale n. 301 del 24/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente, regolarmente convocato, è risultato assente all'appuntamento del giorno 21/01/2026 senza presentare documentazione giustificativa dell'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Le comunicazioni successive al Centro per l'impiego non hanno alcuna rilevanza rispetto al merito del ricorso, per il quale, d'altronde, il ricorrente, in sede di presentazione, non ha indicato alcuna motivazione esplicativa a supporto dello stesso.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006000.25-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Decreto n. 7494/GRFGV del 18/02/2026, registrato al protocollo regionale in data 18/02/2026 al numero 222960, per la seguente motivazione.

La ricorrente non ha rispettato gli impegni relativi al corso formativo inserito nel Piano di Azione Individuale allegato al Patto di Servizio e non ha prodotto idonea documentazione atta a giustificare le assenze nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla ricorrente è contenuta idonea informativa rispetto agli obblighi previsti dalla normativa per i beneficiari NASpl/DIS-COLL e alle sanzioni applicabili per mancato rispetto degli impegni concordati.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso, acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006060.25-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio comunicato con nota prot. n. 15012 del 26/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e

documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta dalla ricorrente in quanto priva di qualunque caratteristica riconducibile ad un giustificato motivo di assenza.

9) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005105.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio comunicato con nota prot. n. 453 del 2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all’appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l’assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto lo stesso non ha evidenza delle comunicazioni trasmesse al Centro per l’impiego. Quest’ultimo inoltre dichiara di non aver ricevuto documentazione che giustificasse l’assenza anche oltre i termini previsti.

10) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005362.16-03-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 9605 del 06/02/2026 per la seguente motivazione.

Alla data del 16/01/2026 di convocazione presso l’ente accreditato la ricorrente non era più soggetta agli obblighi di condizionalità avendo chiesto ed ottenuto l’anticipo NASpl con decorrenza 14/01/2026. La ricorrente ha inoltre comunicato la propria assenza all’ente accreditato il giorno precedente all’appuntamento fissato.

11) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005861.23-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 19 del 20/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alle convocazioni del Centro per l’impiego e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l’assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Premesso che in sede di presentazione di domanda NASpl gli utenti si impegnano a comunicare ogni variazione al Centro per l’impiego competente non si ritengono accoglibili le motivazioni espresse dalla ricorrente in quanto la stessa non si è fatta parte diligente nel comunicare al Centro per l’impiego la modifica del proprio indirizzo di residenza/domicilio.

12) Dall’esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006123.26-03-2026, il Comitato respinge il ricorso

avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 29162 del 06/03/2026 per la seguente motivazione. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento del giorno 29/01/2026 senza presentare documentazione atta a giustificare il motivo per l'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Il ricorso non può essere accolto in quanto in presenza di legittimo impedimento a presenziare all'appuntamento concordato la ricorrente avrebbe dovuto giustificare prontamente l'assenza mediante l'invio al Centro per l'impiego di documentazione idonea. Il giustificativo presentato solo in sede di ricorso non è idoneo a sanare la mancata documentata giustificazione dell'assenza nei termini previsti.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005104.11-03-2026 il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2287 del 16/12/2025, per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto la permanenza all'estero non è un giustificativo idoneo. C'è la possibilità di soggiornare all'estero ma permane l'obbligo di rispettare i meccanismi di condizionalità. Il ricorrente ha risposto alla convocazione inviata il 17/10/2025 solo in data 01/11/2025 (risposta visualizzata in data 03/11/2025 per calendario e fuso orario), comunicando solo in quel momento la sua permanenza all'estero (rileva, inoltre, la proposta del Centro per l'impiego di effettuare il colloquio da remoto).

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006121.26-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 10888/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento del giorno 05/03/2026 senza presentare documentazione giustificativa dell'assenza nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Sebbene si apprezzi la puntuale comunicazione di assenza al Centro per l'impiego la stessa non era corredata da documentazione comprovante il legittimo impedimento a presenziare all'appuntamento. Tale documentazione non è stata prodotta neanche a seguito della richiesta del Centro per l'impiego. Solo nei giorni successivi è stata prodotta documentazione relativa ad un diverso e ulteriore motivo di assenza (fermo amministrativo dell'autovettura).

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005850.23-03-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 5426 del 10/02/2026 per la seguente motivazione. Il ricorrente, alla data di appuntamento fissato aveva un contratto di lavoro attivo le cui COB, come da stessa comunicazione del Centro per l'impiego, sono transitate nei portali regionali solo successivamente alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005156.11-03-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 26214 del 02/03/2026 per la seguente motivazione. Si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la convocazione per l'appuntamento del 26/01/2026 è stata inviata in data 16/12/2025 ai dati di contatto di cui la ricorrente, tramite patronato, ha chiesto la rettifica all'INPS che ha confermato l'acquisizione dei dati corretti in data 12/11/2025.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005112.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina Dirigenziale n. 110 del 26/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente e non ha giustificato l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto è in atti la dimostrazione che la stessa, a mezzo mail fosse stata correttamente convocata all'indirizzo fornito in sede di sottoscrizione del patto di servizio.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005878.24-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio n. 16866 dell'11/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione giustificativa nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non sono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto il giustificativo dell'assenza è stato prodotto solo in sede di presentazione del ricorso. Pur essendo il ricorrente informato della necessità di comunicare e documentare eventuali impedimenti, non ha comunicato la propria assenza al Centro per l'impiego né prima dell'appuntamento fissato né producendo a seguito di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio alcuna documentazione nel termine assegnato per presentare eventuali memorie o documenti.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005154.11-03-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina Dirigenziale n. 10 del 07/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente alla data dell'appuntamento del 04/11/2025 era impegnato in un'attività lavorativa avente decorrenza 03/11/2025.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006122.26-03-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 9994 del 09/03/2026 per la seguente motivazione. Come si evince dal provvedimento sanzionatorio la raccomandata contenente la convocazione è stata restituita al mittente con esito *"mancato recapito per destinatario sconosciuto, trasferito, indirizzo inesatto, insufficiente, altro"*. In tali ipotesi la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Per completezza si rileva che il provvedimento sanzionatorio è stato correttamente ricevuto dalla ricorrente.

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005862.23-03-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 219 del 24/02/2026 per la seguente motivazione. La ricorrente non poteva essere a conoscenza della prima convocazione effettuata dal Centro per l'im piego in quanto trasmessa a mezzo raccomandata AR che risulta restituita al mittente con esito *"destinatario sconosciuto"*. Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è sufficiente, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Si rileva, peraltro, che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dalla destinataria.

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005100.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 23943 del 25/02/2026 per la seguente motivazione. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha giustificato l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento *"Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"* allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto non ha giustificato con documentazione idonea e prodotta nei termini le ragioni di salute che le hanno impedito di essere presente all'appuntamento. La ricorrente si è limitata a dichiarare le problematiche relative alla sua salute solo con una mail indirizzata ad un indirizzo non abilitato a ricevere comunicazioni, come indicato nella stessa convocazione.

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005853.23-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 228 del 20/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento e non ha prodotto giustificativi idonei nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la stessa dichiara che la comunicazione via mail era in realtà pervenuta ma non visualizzata tempestivamente in quanto finita nello spam. La gestione della casella di posta elettronica, ivi compreso il controllo della cartella "spam/posta indesiderata" rientra nella sfera di responsabilità del destinatario.

24) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005138.11-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio n. 77685/26 del 25/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla formazione del 16/07/2025 e non ha prodotto documentazione giustificativa dell'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non sono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto il giustificativo dell'assenza è stato prodotto solo in sede di presentazione del ricorso.

25) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004392.02-03-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Determina Dirigenziale n. 38 del 12/01/2026 comunicato con prot. n. 81145 del 04/02/2026 per la seguente motivazione.

Il Centro per l'impiego al momento dell'invio della convocazione per il giorno 12/12/2025 aveva avuto contezza che il messaggio SMS non era stato consegnato, pertanto, si ritiene che lo stesso avrebbe potuto procedere a convocare la ricorrente mediante modalità alternativa (es: e-mail o raccomandata). Si rileva, inoltre, che il provvedimento sanzionatorio, trasmesso a mezzo raccomandata AR, è stato correttamente ricevuto dalla ricorrente.

26) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006001.25-03-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 15841 del 02/03/2026 per la seguente motivazione.

Si evidenzia la necessità che la nota di convocazione, inviata a mezzo raccomandata AR, venga spedita con congruo anticipo rispetto agli appuntamenti programmati, tenendo conto anche dell'eventualità che il plico possa andare in giacenza presso l'ufficio postale per il periodo previsto

dalla normativa. Tale cautela risulta necessaria affinché il destinatario sia posto nelle condizioni di venire a conoscenza, in tempo utile, degli appuntamenti fissati e possa conseguentemente adempiere agli obblighi connessi ed esercitare i propri diritti.

Nello specifico caso, in considerazione della data di presa in carico da parte dell'ufficio della nota di convocazione, avendo riguardo degli ordinari tempi di recapito e, soprattutto, all'eventualità che l'invio fosse assoggettato a giacenza presso l'ufficio postale, con permanenza anche fino a trenta giorni, risulta evidente che il destinatario non sarebbe stato ragionevolmente posto nelle condizioni di acquisire in tempo utile conoscenza degli appuntamenti. La spedizione è avvenuta pertanto in termini incompatibili con la finalità di assicurare al destinatario una concreta possibilità di conoscere e rispettare le convocazioni fissate.

Con riferimento alle convocazioni successive alla prima, finalizzate alla stipula del Patto di Servizio Personalizzato, formalizzate in un unico atto dal centro per l'impiego, si richiama, infine, l'attenzione sulla ratio del principio di gradualità di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005382.16-03-2026 non valutabile;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005102.11-03-2026 non valutabile;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005083.11-03-2026 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006818.08-04-2026 respinto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005877.24-03-2026 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005896.24-03-2026 respinto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006000.25-03-2026 respinto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006060.25-03-2026 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005105.11-03-2026 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005362.16-03-2026 accolto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005861.23-03-2026 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006123.26-03-2026 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005104.11-03-2026 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006121.26-03-2026 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005850.23-03-2026 accolto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005156.11-03-2026 accolto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005112.11-03-2026 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005878.24-03-2026 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005154.11-03-2026 accolto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006122.26-03-2026 accolto;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005862.23-03-2026 accolto;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005100.11-03-2026 respinto;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005853.23-03-2026 respinto;

- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0005138.11-03-2026 respinto;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0004392.02-03-2026 accolto;
- 26) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0006001.25-03-2026 accolto.

Il Comitato approva il verbale n. 25 del 16/07/2026 e il verbale n. 26 del 20/07/2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Centri per l'impiego che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 6 agosto 2026.

Siglatò
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi